

REGOLAMENTO PROVA FINALE DI LAUREA L-37

VALIDO PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI A PARTIRE DALL'A.A.2016/17

Art.1 Modalità di svolgimento della prova finale di laurea

Ai sensi dell'art. 30, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente per il conseguimento della Laurea deve sostenere una prova finale.

La prova finale ha l'obiettivo di accertare sia il livello conseguito dallo studente nel completamento delle conoscenze di base, caratterizzanti e affini il corso di laurea sia nel raggiungimento degli obiettivi specifici connessi alle competenze previste dai Descrittori di Dublino che il Corso mira a formare (capacità di comprensione, di autonomia di giudizio, di ragionamento e argomentazione, di comunicazione orale e scritta). La prova finale consiste in una prova orale secondo le modalità definite nel successivo articolo.

Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, i singoli corsi di studio definiscono il calendario delle prove finali, all'interno dei periodi stabiliti dal calendario didattico di ateneo, e stabiliscono almeno le tre seguenti sessioni di Laurea con un solo appello per ciascuna di esse:

- 1) Estiva (giugno/luglio);
- 2) Autunnale (settembre/ottobre)
- 3) Straordinaria (febbraio/marzo).

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito, tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'eccezione dei CFU assegnati alla prova finale che vengono acquisiti all'atto della prova.

Art. 2 Modalità di accesso alla prova finale

Per la partecipazione alla prova finale lo studente deve presentare apposita domanda attraverso le procedure informatiche vigenti e secondo le scadenze previste dal Calendario didattico di Ateneo. Completata la procedura informatica, lo studente sarà iscritto di ufficio alla prova finale

Art. 3 Commissione Prova Finale

La commissione esaminatrice è nominata dal Coordinatore del Corso di studio interessato, ed è composta da tre componenti effettivi nominati tra i docenti del

Consiglio di corso di studio. Il Coordinatore può provvedere alla nomina di più commissioni per lo stesso appello qualora il numero di studenti iscritti all'appello di prova finale sia particolarmente elevato. Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere, oltre ai componenti effettivi, almeno un componente supplente.

Art. 4 Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste in un colloquio. Il tema di discussione del colloquio è scelto dallo studente, sentito il parere di un docente tutor dell'area scientifica di riferimento, da una lista di argomenti predisposta dal Corso di Studi con propria delibera e pubblicata annualmente sul sito web del corso stesso. Basandosi sulla bibliografia indicata, nel corso del colloquio lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di analizzare, approfondire e rielaborare in modo critico l'argomento proposto. La prova finale si svolgerà secondo calendario didattico di Ateneo e comunque successivamente all'ultimo appello di esami di profitto utile per i laureandi. L'iscrizione alla prova finale avviene con le stesse modalità seguite per gli altri esami di profitto. Il voto della prova finale è espresso in trentesimi con eventuale lode e la verbalizzazione avviene con le stesse modalità seguite per gli altri esami di profitto. In caso di mancato superamento dell'esame, lo studente può ripetere la prova per ottenere i CFU necessari per il conseguimento del titolo.

Art. 5 Conferimento del Titolo

Completate le verifiche amministrative da parte delle Segreterie studenti previste per il conferimento del titolo, lo studente è inserito negli elenchi per la proclamazione che avverrà nei giorni fissati dal calendario didattico. La proclamazione, che avverrà in seduta pubblica nelle sessioni indicate dal calendario didattico, consiste nel conferimento del titolo e contestuale comunicazione del voto di laurea. Il titolo si consegue il giorno della proclamazione.

Art.6 Determinazione del voto di laurea

Il punteggio finale del voto di laurea sarà calcolato nel modo seguente:

1. media dei voti in trentesimi conseguiti negli esami (compreso l'esame di Prova Finale) ponderata in base ai CFU assegnati ad ogni insegnamento.

a. Dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi".

b. Nel calcolo della media pesata viene escluso il voto più basso conseguito dallo studente nella sua carriera. In caso di pari voto basso, sarà escluso il voto con il maggior numero di cfu.

2. La media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici).

3. Alla media espressa in centodecimi verranno poi aggiunti:

a. un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0.5 punti per ciascuna lode (ovvero 0.3 per insegnamenti di 6-9 CFU e 0.5 per insegnamenti con numero di CFU > 9).

b. Un ulteriore punto al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi comunitari (Erasmus, Socrates, ecc.) o nella veste di visiting student, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Struttura didattica competente, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Struttura didattica competente.

c. Due ulteriori punti al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso).

d. Un punteggio aggiuntivo dovuto al profitto negli studi:

- 6 punti se la media di partenza è ≥ 28 ;
- 5 punti < 28 e ≥ 27 ;
- 4 punti con media < 27 e ≥ 26 ;
- 3 punti con media < 26 e ≥ 24 ;
- 2 punti con media < 24 e ≥ 22 ;
- 0 punti con media < 22

Il voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino (ad es. 102,5 pari a 103 e 102,49 pari a 102).

La Commissione, potrà concedere la lode qualora lo studente riporti un punteggio uguale o superiore a 110 e abbia ottenuto nella carriera un numero minimo di lodi pari a:

Voto in centesimi	Numero minimo di lodi necessarie
110	3
111	2
112	1
≥ 113	0

Art. 7 Norme transitorie

Il presente regolamento sarà applicato a partire dalla sessione estiva dell'A.A. 2018/2019 per gli iscritti al primo anno dell'A.A. 2016/2017.

Il presente Regolamento sulla prova finale del corso di laurea SECIM viene pubblicato sul sito web del Dipartimento SEAS e del corso di laurea SECIM

Approvato dal Consiglio interclasse SECIM-COSVI del 30/10/2018.